

REGOLAMENTO (CE) N. 432/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2005

recante deroga per l'anno 2005 ai regolamenti (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nei settori delle uova e delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione⁽³⁾ e l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione⁽⁴⁾, recanti modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione rispettivamente nel settore delle uova e delle carni di pollame, i titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale sono state presentate le domande di titoli, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.
- (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2005 e del fatto che in tali giorni la pubblicazione della *Gazzetta ufficiale*

dell'Unione europea non è regolare, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve perché sia garantita una buona gestione del mercato; occorre pertanto prorogare tale periodo.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, per l'anno 2005 i titoli sono rilasciati nelle date indicate nell'allegato del presente regolamento.

Tale deroga si applica purché prima delle suddette date di rilascio non sia adottata alcuna misura specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 633/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽³⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1475/2004 (GU L 271 del 19.8.2004).

⁽⁴⁾ GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/2004 (GU L 275 del 25.8.2004).

ALLEGATO

Periodi per la presentazione delle domande di titoli	Date di rilascio
Dal 21 al 25 marzo 2005	31 marzo 2005
Dal 2 al 6 maggio 2005	12 maggio 2005
Dal 9 al 13 maggio 2005	19 maggio 2005
Dall'8 al 12 agosto 2005	18 agosto 2005
Dal 24 al 28 ottobre 2005	4 novembre 2005
Dal 19 al 23 dicembre 2005	29 dicembre 2005